



Tanto premesso, stante la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per come richiesti dall'art. 700 c.p.c., chiedevano che venisse accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza con conseguente ordine di cancellazione della stessa, con vittoria delle spese di lite.

**1.2.** Si costituiva in giudizio la \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti semplicemente Banca) la quale evidenziava:

- a) che il proprio operato in ordine alla compiuta segnalazione era stato corretto;
- b) che l'obbligo del preavviso sussisteva solo nel caso in cui si trattasse di clienti consumatori, circostanza questa non sussistente nel caso di specie;
- c) che, quanto all'istruttoria, la Banca aveva operato una valutazione complessiva e globale della condizione economico – finanziaria dei ricorrenti;
- d) che il requisito del *periculum in mora* era stato solo dedotto ma non allegato.

Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, con vittoria di spese di lite.

**1.3.** Concesso ad entrambe le parti termine per il deposito di note, il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 25 febbraio 2019 accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti tanto il *fumus boni iuris* quanto il *periculum in mora* e condannava la resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

**1.4.** Avverso la predetta ordinanza depositava reclamo in data 13 marzo 2019 la

\_\_\_\_\_, la quale, nel censurare la predetta ordinanza, riproponeva, in sostanza, le doglianze già mosse in primo grado.

Deduceva, in particolare, che il preavviso non era obbligatorio nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di consumatori e che la mancanza dello stesso non è comunque in grado di determinare l'illegittimità della segnalazione; che la Banca aveva, inoltre, condotto un'approfondita istruttoria relativa alla posizione di sofferenza dei propri clienti e che, infine, il cd. *periculum in mora* non poteva ritenersi *in re ipsa*, necessitando, invece, di adeguata dimostrazione.

**1.5.** Si costituivano in giudizio \_\_\_\_\_ i quali chiedevano il rigetto del reclamo.

Concesso al reclamante termine per il deposito di note, il Tribunale, all'udienza del 16 ottobre 2019 riservava la decisione.

**2.** Ad avviso del Collegio il reclamo proposto dalla Banca deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere pienamente confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in data 25 febbraio 2019.

**2.1.** Ed infatti, riguardo al merito della controversia, deve rilevarsi che il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è giunto il Giudice della prima fase in ordine alla sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* alla luce di tutta la documentazione versata in atti.

**2.2.** Ed invero, quanto all'obbligo di preavviso, è opportuno evidenziare, come già fatto dal Giudice di prime cure, che l'intermediario ha l'obbligo di far precedere la segnalazione, tanto in centrale rischi quanto presso banche dati gestite da soggetti privati, del nominativo di un soggetto con il quale intrattenga un rapporto di credito, da una preventiva comunicazione all'interessato.

In particolare, l'art. 125, comma 3 d.lgs. n. 385/1993, prevede che "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informazione è resa unitamente all'invio di solleciti,



altre comunicazioni, o in via autonoma”, mentre l’art. 4, comma 7 del Codice di deontologia di buona condotta per i sistemi informativi (che ha carattere generale e trova applicazione a prescindere dalla qualificazione di “consumatore” del soggetto “interessato” dalla comunicazione dei propri dati), statuisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”. In particolare, l’informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Al riguardo, va poi rimarcato, anche nel presente grado di giudizio, che alcun peso specifico assume la qualità di imprenditore o di consumatore rivestita dal ricorrente, posto che benché l’art. 125 TUB disciplini il dovere di preavviso rispetto ai “consumatori”, deve tuttavia rilevarsi che le norme generali in tema di rapporti contrattuali nonché la disciplina sulla privacy e le disposizioni attuative del Garante garantiscono la tutela dei dati personali di tutti i soggetti che siano portatori di interessi rilevanti senza limitare la relativa previsione al solo consumatore, garantendo in tal modo protezione a tutti i soggetti (imprese o consumatori) che si trovino ad operare nel sistema creditizio (vedi in tal senso Tribunale Foggia 31.1.2019).

Da tutto quanto detto, discende che qualora il finanziatore ometta di inviare la suddetta comunicazione avente natura di atto ricettizio o non rispetti il termine di preavviso fissato in 15 giorni, la segnalazione è, per ciò solo, illegittima.

Ebbene, nel caso di specie la Banca, negando la propria tenutezza alla esecuzione del descritto obbligo di preavviso, non ha in alcun modo fornito la prova di aver rispettato l’adempimento preliminare nei suesposti termini sulla stessa incombente.

**2.3.** Ciò posto, quanto all’ulteriore profilo, relativo all’istruttoria condotta da parte dell’istituto di credito in ordine all’insolvenza dei propri clienti, deve ulteriormente evidenziarsi come l’iscrizione a “sofferenza” richieda una valutazione, da parte del soggetto segnalante, *“della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”*: in merito, si ritiene pacificamente che l’istituto di credito, nei rapporti con il proprio cliente, è tenuto alla diligenza di cui all’art. 1176, co. 2 c.c., per cui, nell’effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, deve accertare diligentemente la sussistenza di una condizione di insolvenza del cliente medesimo, da intendersi quale situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere la possibilità di rientro o ristrutturazione del debito (v. Tribunale di Belluno, ordinanza collegiale del 22.3.2018).

In proposito, come già adeguatamente evidenziato in prime cure, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *“ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in “sofferenza” allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versano in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza*



quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità”, dovendosi pertanto accogliere una nozione *levior* dell’insolvenza rispetto a quella di cui all’art. 5 L.F. (cfr. Cass. n. 7958/09), essendo estranea al concetto di sofferenza legittimante la segnalazione in Centrale Rischi la semplice sussistenza di un inadempimento, stante l’inidoneità, ai fini della segnalazione, di una situazione patrimoniale debitoria tale da proporre un rischio si attuale ma sostanzialmente generico, come pure di una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente e del mero ritardo nei pagamenti nonché, più in generale, della mancata puntualità nei pagamenti stessi, onde un simile inadempimento, quante volte non risulti correlato ad un oggettivo stato di difficoltà non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito in termini di sofferenza (così Cass. n. 21428/07).

Ancora di recente, la S.C. ha affermato che, ai fini della segnalazione di un credito a sofferenza, “.. *ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"), mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca ..*” (cfr. cass. Civ. n. 26361/14).

L’iscrizione di un credito a sofferenza, quindi, presuppone necessariamente l’esercizio di una valutazione e di una ponderazione a carattere complesso da parte della banca relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente; di talché, la segnalazione non può risolversi in un mero automatismo, ma deve involgere una valutazione della banca in ordine alla insolvenza del cliente, sulla scorta degli elementi oggettivi a sua disposizione, dei dati (complessivamente considerati) che inducano a ritenere che il proprio debitore versi in una situazione tale da mettere a rischio la riscossione del credito, dovendo tenere conto di elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

Posti i principi che precedono, e così venendo al caso di specie, la Banca non ha dimostrato di aver posto in essere un’istruttoria con riferimento a tutti gli indici fin qui evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito, assenza di una seria contestazione rispetto al credito vantato dalla banca); l’istituto di credito, infatti, non ha dimostrato di aver preventivamente valutato la complessiva situazione del cliente, nei termini di una insolvenza, ovvero di una non transitoria difficoltà economica del soggetto tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo dell’irrecuperabilità della prestazione dovuta, avendo prodotto in allegato alla comparsa costitutiva di primo grado unicamente il prospetto delle rate insolte relative al contratto di mutuo del 5.5.2008 (cfr. all. 3 alla comparsa costitutiva della Banca in primo grado).

Né può assumere rilievo la documentazione indicata dalla reclamante nel presente grado di giudizio, giacché la stessa non costituisce prova del fatto che la valutazione di cui sopra sia avvenuta *ex ante*, cioè in un momento antecedente rispetto alla segnalazione.

In difetto della prova di una siffatta verifica, dunque, la segnalazione operata dalla Banca va, pertanto, ritenuta illegittima.

**2.4.** Deve, in ultimo, ritenersi integrato l’ulteriore presupposto del *periculum in mora*, così come riscontrato dal Giudice di prime cure, certamente ricavabile dagli indici presuntivi allegati dai



soggetti reclamati che fin dal primo grado hanno dedotto e documentalmente provato di svolgere attività imprenditoriale e di far abitualmente ricorso al sistema creditizio.

Al riguardo, è convincimento di questo Collegio che la nozione di “danno” non possa identificarsi con quella di “pericolo”, in relazione al quale è sufficiente il semplice concreto rischio che la lesione di un diritto si realizzi (cfr. in tal senso Tribunale Foggia 11.1.2019).

Il *periculum in mora*, inteso quale “fondato motivo di temere la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile”, riguarda infatti un pregiudizio futuro e probabile, mentre il danno risarcibile attiene ad un pregiudizio attuale e certo, di cui va data necessaria dimostrazione.

Non è sostenibile, quindi, l'estensione del principio recentemente affermato dai precedenti di legittimità richiamati dalla banca, al diverso caso in esame, ove va ribadito che la segnalazione alla CRIF di imprenditori commerciali e/o professionisti determina una situazione di *periculum in re ipsa*, poiché il permanere di una segnalazione illegittima espone inevitabilmente l'operatore segnalato al discredito del mercato e dunque al rischio serio, imminente e difficilmente emendabile di veder pregiudicate le proprie possibilità di accesso al credito per le esigenze connesse all'esercizio della propria impresa e/o attività professionale (cfr. sul punto ordinanza Tribunale di Belluno del 20.2.2018; Tribunale di Napoli del 1.12.2017; Tribunale di Foggia 19.10.2018; Tribunale di Foggia 21.11.2018).

Né il *periculum* può dirsi eliso dal decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata e quello del deposito del ricorso, posto che essendosi al cospetto di un illecito a effetti permanenti, il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento dell'attività illegittima, nel momento in cui il soggetto si trova in concreto nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito ed a percepire gli effetti della illegittima segnalazione (Tribunale Foggia 19.10.2018).

**2.5.** Pertanto, in forza di tali considerazioni, il reclamo deve essere rigettato con conferma dell'ordinanza reclamata.

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza.

Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle tariffe forensi approvate con D.M. 55/2014, entrato in vigore il 3 aprile 2014.

Individuato lo scaglione di riferimento per l'odierna lite in quello relativo alle controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in ragione della media complessità della controversia), e tenuto conto della natura della causa, detti parametri possono attestarsi sui valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che non si è svolta nel presente giudizio per cui non è dovuto alcun compenso.

In applicazione, poi, dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 occorre dare atto dei presupposti per la maggiorazione del contributo unificato ritenendo che, a questi particolari fini, anche il reclamo debba considerarsi strumento di impugnazione. Ciò in coerenza con la finalità sanzionatoria propria della norma, che è quella di scoraggiare i giudizi di secondo grado, ossia quelli che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) **rigetta** il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
- 2) **condanna** \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da \_\_\_\_\_ che liquida in \_\_\_\_\_



complessivi € 3.645,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., CPA ed IVA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari Avv. Valerio Donato ed Avv. Iole Di Benedetto;

3) **dà atto** che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 16 ottobre 2019.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Chiara Esposito

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Giglio

